DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 3

Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

La definizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, puo' essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non puo' essere effettuata se e' stato notificato avviso di accertamento. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonche' le modalita' di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-1994/art-3-accertamento-con-adesione-del-contribuente-per-anni-pregressi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it